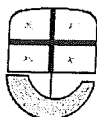


SCHEMA N. NP/13335
DEL PROT. ANNO 2012

N. 78

IN DATA 20/07/2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3120 del 20/07/2012

OGGETTO : DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

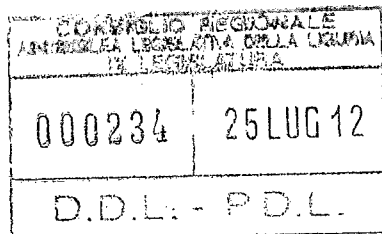
Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
X		Marilyn Fusco - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Claudio Montaldo - Assessore	X		
X		Raffaella Paita - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
	X	Sergio Rossetti - Assessore			
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
12	1		12		

RELATORE alla Giunta Claudio Montaldo e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott.ssa Tiziana Coloretti, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 11 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.



Data - IL SEGRETARIO
20/07/2012 (Dott.ssa Tiziana Coloretti)

Tiziana Coloretti

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

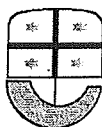
CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/13335
DEL PROT. ANNO2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

OGGETTO : DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

N.

78
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN
DATA

20/7/12

DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La recente adozione a livello nazionale di norme in tema di turni e di orari delle farmacie (comma 8, dell'art. 7 del dl 1/2012 convertito in L. 24.3.12 n. 27) impone un preliminare inquadramento della fattispecie in termini sia di potestà legislativa sia di bilanciamento tra i principi costituzionali, da un lato, di libertà e di iniziativa economica (art. 41 Cost) e, dall'altro, di eguaglianza, solidarietà sociale (artt. 3 e 2 Cost) e tutela della salute (art. 3 Cost).

L'epigrafe del Decreto legge è esplicita nel dichiarare le finalità e la volontà del legislatore statale "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; l'art. 11 del decreto, nel testo modificato dalla conversione in legge, da parte sua, si propone di introdurre meccanismi di apertura alla concorrenza e alla competitività nel settore farmaceutico, in particolare, attraverso la dichiarata non vincolatività dei turni e degli orari stante la possibilità di

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012
(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012 *Giuseppe Corbelli*

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

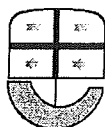
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....D.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



apertura degli esercizi farmaceutici in orari diversi da quelli obbligatori e, per altro verso, consentendo alle farmacie di praticare sconti su tutti i tipi di farmaci e prodotti pagati direttamente dai clienti.

I restanti commi dell'art. 11 hanno l'obiettivo dichiarato di "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie ad un più ampio numero di aspiranti... favorire le procedure per l'apertura di nuovi sedi farmaceutiche garantendo, al contempo, una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico...." La tensione verso l'incremento della concorrenza e della competitività deve, tuttavia, *accordarsi* con il parallelo obiettivo di "...assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". Obiettivo perseguito dal legislatore nazionale prevedendo un preciso rapporto tra farmacie e abitanti (una farmacia ogni 3.300 abitanti) e mantenendo, al contempo, un richiamo alla "zonizzazione" degli esercizi farmaceutici.

La questione relativa alla necessità di individuare un punto di equilibrio tra due differenti propensioni ("liberalizzazione" vs "pianificazione") non è nuova ed è già stata affrontata in passato sia dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con parere del 1 febbraio 2007 sia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 2003.

La sentenza della Corte alla quale era stata sottoposta la questione di legittimità con riferimento agli artt. 32, 41 e 97 Cost, della legge Lombardi 30 aprile 2000 n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Stefano Colorelli

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

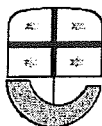
AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
Presidenza Consiglio Regionale
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 2

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Aziende sanitarie locali della competenza) aveva affermato che il contingentamento delle farmacie e le limitazioni imposte dalla disciplina dei turni e degli orari hanno le medesime finalità: assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio e agli esercenti un determinato bacino di utenza. Le modalità con le quali perseguire le finalità di tutela della salute, il diritto degli esercenti delle farmacie (condizionatamente al limite dell'utilità sociale) e l'efficienza del servizio farmaceutico restano scelte discrezionali del legislatore sempreché non gravate da profili di irragionevolezza.

La sentenza riafferma, altresì, il principio che "il quadro normativo ribadisce l'intento di realizzare... l'ottimale funzionamento del servizio nel suo complesso" mentre "la ratio della legge e il principio che se ne ricava sono quelli della continuità dell'assistenza farmaceutica prestata, in un adeguato ambito territoriale, dal servizio nel suo insieme e non già dalla singola farmacia".

Con il decreto legge più volte richiamato il legislatore nazionale ha, dunque, voluto rimodulare - in relazione al mutato quadro economico-sociale - il punto di equilibrio tra "l'iniziativa economica" di cui all'art. 41 e "la tutela della salute" di cui all'art. 32 della Costituzione.

La necessità, pur a fronte delle mutate condizioni "di fatto e di diritto" di garantire, al contempo, anche gli aspetti legati alla tutela della salute e dell'efficienza del servizio farmaceutico emerge, in tutta evidenza, peraltro anche dal tenore letterale dell'art. 11, comma 8 del decreto legge n. 1/2012: *"I turni e gli orari di farmacie stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura delle farmacie in orari diversi da quelli obbligatori"*

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Stefano Colonna

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

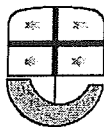
AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIURIDICI
P. U. C. Centrali
ISTRUTTORI
(P. U. C. Centrali)

CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 3

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Se in materia di concorrenza la potestà legislativa dello Stato si configura come esclusiva, la disciplina del servizio farmaceutico, come pertinente alla materia "tutela della salute" rientra fra quelle di "legislazione concorrente" nelle quali l'autonomia legislativa regionale trova il limite solo dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato e del rispetto dei livelli minimi di assistenza.

Ciò implica che, per quanto si voglia interpretare estensivamente la categoria dei principi fondamentali, all'autonomia regionale debbono comunque residuare margini non irrisori e non simbolici.

La normativa regionale vigente in tema di orari e turni - peraltro di natura regolamentare - è assai risalente nel tempo: occorre, infatti, fare riferimento al Capo I "Orarie turni delle farmacie, del Regolamento sul servizio farmaceutico" del 16 luglio 1992 n. 3.

Pur a fronte del mutato contesto economico-sociale e di differenti condizioni "di fatto e di diritto" il regolamento regionale è tutt'ora mantenuto in vita dal rinvio espresso - effettuato dal comma 8 dell'art. 11 - alla vigente normativa e ciò, ancorché alcune disposizioni dello stesso si pongano in

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Orione Coloretto

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

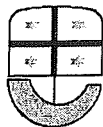
AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellasta)

CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 4

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- prevedere, conseguentemente, strumenti a garanzia del rispetto e della pubblicizzazione degli orari, dei turni e delle ferie programmate dalle singole farmacie.

In questa prospettiva di garanzia della continuità e della affidabilità del servizio per i cittadini si segnalano, in particolare, le previsioni di cui all'art. 2 che nei casi in cui la farmacia scelga di rimanere aperta per mezza giornata nella festività ovvero dopo le 21 (22 nelle fattispecie di cui al comma 5), richiedono in un caso di garantire un'apertura continuata per almeno 5 ore, nell'altro, di svolgere il susseguente servizio notturno.

Più in generale il rispetto dell'attività e del servizio "de minimis" è assicurato, da un lato dalla possibilità per la parte pubblica (Ordine dei farmacisti, Aziende sanitarie locali e Comuni) di concertare e, se necessario, imporre una turnazione delle farmacie tale da raggiungere i livelli minimali di assistenza farmaceutica richiesta (cfr art. 7, comma 1) e, dall'altro, la previsione di sanzioni amministrative (cfr art. 12).

Un'ultima precisazione è data dalla necessità di evidenziare che solo una puntuale e tempestiva procedura di acquisizione degli intendimenti delle singole farmacie in ordine alle scelte effettuate sugli orari, sui giorni di apertura e sui periodi di ferie, può rendere effettiva la preventiva verifica del rispetto complessivo dei livelli minimi di servizio e di attività nonché e la loro diffusione e pubblicizzazione presso i cittadini ai quali deve essere in ogni caso garantita l'affidabilità, la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico.

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Oronzo Colarelli

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

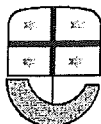
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P.....C.....C.....

L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

ORFARM



sostanziale e palese contrasto con le previsioni del soprarichiamato articolo (un esempio per tutti l'obbligatorietà delle ferie annuali).

Le disposizioni regolamentari regionali sono, dunque, dissonanti rispetto al nuovo punto di equilibrio (tra competitività e concorrenza, da un lato, e tutela della salute, efficienza del servizio e facilità di accesso dei cittadini alla rete delle farmacie dall'altro) delineato dalla recente normativa nazionale.

Ne discende la necessità di una tempestiva di armonizzazione della normativa regionale; certamente preferibile a valutazioni interpretative, più o meno discrezionali, in ordine alle norme da ritenersi implicitamente abrogate in quanto in netto contrasto con la normativa nazionale e quelle che possono continuare a dispiegare i loro effetti pur non garantendo nel loro complesso né livelli minimi di servizio ai cittadini né gli spazi di autonomia imprenditoriale riconosciuti alle farmacie dal decreto legge 1/2012.

Il disegno di legge proposto al Consiglio si propone, dunque, i seguenti obiettivi:

- definire i livelli minimi di attività e di servizio richiesti alle farmacie aperte al pubblico;
- garantire ai titolari di farmacia, ampi margini di discrezionalità nell'esercizio della loro attività;
- garantire, al contempo agli assistiti: la capillarità, l'equa distribuzione e la preventiva conoscenza dei servizi farmaceutici ai quali accedere, in particolare, nei giorni festivi e di notte;

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Ornella Colvetti

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

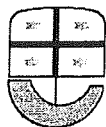
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

Patrizia Dell'asta
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dell'asta)

CODICE PRATICA :

ORFARM

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



ART.1 (Orari e giornate di apertura obbligatori)

Fissa livelli minimi distinti per le farmacie urbane e per le rurali per quanto attiene sia il monte ore settimanale, sia il numero minimo di giornate di apertura annuali.

In coerenza con la volontà del legislatore nazionale, da tempo univocamente recepita a livello locale, di agevolare il mantenimento di una rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle aree rurali e disagiate, non è stato richiesto (cfr. comma 3) alle farmacie rurali il rispetto del parametro delle cinque giornate (previsto, invece, al comma 1 per le urbane) consentendo così alle stesse una maggiore flessibilità operativa nei diversi mesi dell'anno.

ART. 2 (Fasce orarie obbligatorie)

Quale ulteriore livello di dettaglio si disciplina anche il numero minimo di ore di apertura richieste obbligatoriamente quale servizio c.d. "ordinario".

Sono pertanto previste fasce orarie, sia per i giorni feriali sia per i festivi, nell'ambito delle quali la farmacia è libera di organizzare la propria attività.

Le regole di cui al comma 3 e 4 e la deroga del comma 5 hanno la duplice ratio di garantire la continuità temporale del servizio all'utente, tutelando al contempo la libertà di iniziativa economica degli esercenti.

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

16/7/2012

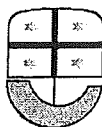
Oliverio Cobelli

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Daliasta)

CODICE PRATICA :

ORFARM



ARTT. 3 (Servizio farmaceutico diurno) e 4 (Servizio farmaceutico notturno)

Le norme contenute negli articoli 3 e 4, rispettivamente per il "diurno" e per il "notturno", nel rimarcare le finalità concrete che hanno ispirato il precedente art. 2, ne perseguono una ulteriore consistente nella volontà di assicurare ai cittadini di tutti i Comuni della Regione, ciascuno in relazione alle proprie peculiarità, la continuità anche territoriale del servizio farmaceutico nell'ottica della realizzazione di un ottimale funzionamento del servizio pubblico nel suo complesso.

ART. 5 (Chiusura per ferie annuali)

L'articolo ribadisce il riconoscimento del diritto alle ferie, senza più imporne la fruizione obbligatoria da parte dei titolari della farmacia.

Tuttavia, ancora una volta, al fine di assicurare la tutela del diritto alla salute, l'utilità sociale e l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico il legislatore regionale chiede agli esercenti, agli ordini e alla parte pubblica il rispetto anche degli ulteriori principi di trasparenza e di programmazione prevedendo un periodo minimo di preavviso.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DETERMINAZIONE DEI TURNI

ART. 6 (Programmazione del servizio farmaceutico)

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Ornella G. Biondi

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellasta)

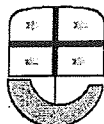
CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 9

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/13335
DEL PROT. ANNO2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

Stabilisce una linea operativa comune di minima, volta a garantire la massima comunicabilità e trasparenza delle determinazioni programmatiche in ordine a orari, giorni di apertura e di chiusura per ferie o per riposo discrezionalmente assunte dalle singole farmacie rappresentate dalle proprie associazioni di categoria.

ART. 7 (Turni diurni e notturni)

L' articolo, con riferimento al diritto alla salute, all'utilità sociale e all'efficienza del servizio pubblico, consente il ricorso allo strumento della turnazione, diurna e notturna, qualora necessario a garantire il rispetto dei livelli minimi di servizio farmaceutico

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Olivero Alberti

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

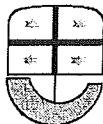
AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellesta)

CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 10

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 8 (Predisposizione dei calendari annuali)

L'art 8 stabilisce l'obbligatorietà della predisposizione e dell'adozione di un calendario annuale comunale degli orari di apertura e di chiusura e dei turni delle farmacie, detta previsione è complementare alle norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

L'ART. 9 (Approvazione dei calendari annuali)

Il successivo art. 9, quindi, si addentra nella disciplina delle modalità di definizione e approvazione dei calendari annuali a seguito delle scelte effettuate dalle farmacie. L'Ordine provinciale dei farmacisti e l'azienda sanitaria locale sono chiamati a svolgere: funzioni istruttorie di garanzia del rispetto dei livelli minimi di attività e di servizio mentre all'ente locale territoriale (Comune) sono riconosciute funzioni volte ad attribuire - formalmente - efficacia e pubblicità a quanto sistematizzato dall'azienda sanitaria locale in accordo con l'ordine dei farmacisti.

Il comma 3 ribadisce la necessità e prevede strumenti per la diffusione e conoscenza del calendario annuale.

I commi 4 e 5 ammettono la possibilità di deroghe a detto calendario, decise dal Sindaco sentiti l'ASL e l'Ordine professionale, in presenza di situazioni e esigenze obiettivamente fondate.

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

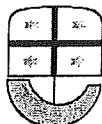
Ornella Cebrell

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

ORFARM



ART. 10 (Pubblicità degli orari e dei turni)

Il fine di garantire la trasparenza e la pubblicità della programmazione di turni e orari, nonché l'affidabilità, la capillarità e la continuità del servizio giustificano la previsione dell'esposizione obbligatoria di cartelli informativi all'esterno della farmacia e la fissazione di caratteristiche di minima comuni per le insegne che, nel linguaggio visivo, rappresentano le farmacie.

ART.11 (Orari di apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'art. 1 bis della L. 2.4.68 n. 475).

Per le farmacie che venissero aperte: nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; e/o nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri, la determinazione degli orari e dei giorni di apertura compete al Sindaco competente per territorio.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 12 (Sanzioni)

L'articolo elenca una serie di sanzioni correlate alla violazione delle norme della presente legge.

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Direttore Generale

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

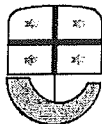
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dsilvesta)

CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 12

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



La competenza a comminarle è affidata al Sindaco del Comune competente per territorio, con dovere di informativa al rispettivo ordine professionale.

ART. 13 (Entrata in vigore)

Prevede due momenti distinti per l'entrata in vigore delle disposizioni rispettivamente del I e III titolo e del II in considerazione dell'oggetto degli stessi.

ART. 14 (Abrogazioni)

Indica le norme oggetto di abrogazione a seguito dell'approvazione della presente legge

Data - IL DIRIGENTE

16/4/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL SEGRETARIO

20/4/2012

Enrico Colorelli

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

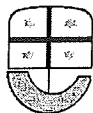
CODICE PRATICA :

ORFARM

PAGINA : 13

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/13335
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

OGGETTO : DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE.

DISEGNO DI LEGGE

N.

78
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN 20/7/12
DATA

TESTO DEGLI ARTICOLI

**DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE
FERIE DELLE FARMACIE**

TITOLO I
LIVELLI MINIMI DI ATTIVITA' E DI SERVIZIO

ART. 1

(Orari e giornate di apertura obbligatori)

1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle 40 ore suddiviso su almeno cinque giornate.
2. Le farmacie urbane sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno 230 giornate in un anno.
3. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle 36 ore.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

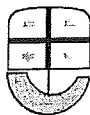
CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Colletta)

ORFARM

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



4. Le farmacie rurali sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno 210 giornate in un anno.

ART. 2

(Fasce orarie obbligatorie)

1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le 8,00 e le 21,00 e, obbligatoriamente, dalle ore: 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19.00.
2. Nei giorni feriali l'apertura per una o per mezza giornata comporta l'obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma 1.
3. L'apertura per mezza giornata nei festivi comporta l'obbligo di una apertura continuata per almeno cinque ore.
4. Nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21,00 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8,00 del giorno successivo.
5. Nelle località turistiche o in ragione di peculiari situazioni locali il Sindaco del Comune, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, può estendere la fascia oraria di cui al comma 1 fino alle ore 22,00. L'apertura oltre il predetto termine comporta l'obbligo di effettuare il servizio notturno.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglini)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Giovane Colwell

ATTO

PAGINA : 2

AUTENTICAZIONE COPIE

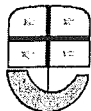
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

ORFARM

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/13335
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

ART. 3

(Servizio farmaceutico diurno)

1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio diurno deve essere assicurato da almeno una farmacia ogni 20.000 abitanti e, comunque, da almeno una farmacia per ogni ambito territoriale sociale di cui all'art.6 della L. R. 24 maggio 2006, n° 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari). Previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale e dell'ordine dei farmacisti territorialmente competenti, il servizio diurno può essere assicurato anche da una sola farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi.
2. Il servizio diurno nel comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni 40.000 abitanti.
3. Il servizio di cui al comma 1 deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:
 - a. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti a chiamata tramite reperibilità entro 30 minuti;
 - b. nei restanti Comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
4. Durante il servizio espletato secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e della dietetica specialistica.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Onore Celorelli

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

ATTO

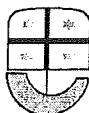
PAGINA : 3

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellesta)

CODICE PRATICA

ORFARM

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



5. In ogni caso durante il servizio diurno non è dovuto alle farmacie alcun diritto addizionale.

ART. 4

(Servizio farmaceutico notturno)

1. Il servizio notturno è assicurato da almeno una farmacia ogni 80.000 abitanti e, comunque, da almeno una farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi, di cui all'art. 6 della L. R. 12/2006
2. Il servizio notturno nel comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni 180.000 abitanti.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 2 il servizio notturno è svolto dalle ore 21.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente.
4. Il servizio farmaceutico notturno deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:
 - a. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti a chiamata con reperibilità entro 30 minuti;
 - b. nei restanti Comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
5. Durante il servizio notturno espletato secondo le modalità di cui al comma 4 il farmacista è tenuto a evadere le ricette dove il medico abbia indicata l'urgenza e ogni altra richiesta con caratteristiche di improrogabilità.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Miranda Grangia

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Oreste Colavelli

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Francesco Quaglia

ATTO

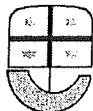
AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....G.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellasta)

CODICE PRATICA

ORFARM

SCHEMA N.....NP/13335
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

6. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie in modo permanente o a rotazione.

7. Le farmacie durante il servizio notturno possono assicurare, con oneri a loro carico, la consegna a domicilio dei medicinali.

ART. 5
(Chiusura per ferie annuali)

1. Le farmacie possono esercitare il diritto alle ferie in uno o più periodi nel rispetto degli obblighi di cui all'art.1.
2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi.
3. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.
4. Acquisito il parere favorevole dell'azienda sanitaria locale e dell'ordine dei farmacisti territorialmente competenti, il Sindaco può autorizzare – purché richiesti con un preavviso di almeno 30 giorni - ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati nel calendario annuale.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
FARMACEUTICO E DETERMINAZIONE DEI TURNI

ART. 6

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Oreste Colorelli

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

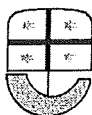
ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellasta)

ORFARM

PAGINA : 5

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



(Programmazione del servizio farmaceutico)

1. Entro il 30 Settembre di ogni anno ciascuna farmacia, singolarmente o per tramite delle Associazioni di categoria, comunica alla ASL territorialmente competente gli orari, i giorni di apertura e i periodi di ferie programmati per l'anno successivo.
2. Contestualmente ciascuna farmacia in relazione a quanto previsto all'art. 4 indica modalità e termini di espletamento del servizio notturno.
3. In carenza di comunicazione entro i termini di cui al comma 1 le farmacie sono tenute a rispettare gli orari, la turnazione e i periodi di ferie determinati nel provvedimento sindacale dell'anno precedente.
4. Sulla base delle comunicazioni pervenute e di quanto disposto dal comma 3 ciascuna ASL verifica il rispetto sia degli obblighi previsti per le farmacie, sia dei livelli minimi di attività e di servizio di cui al Titolo I.

ART. 7

(Turni diurni e notturni)

1. Nel caso in cui non siano garantiti i livelli minimi di attività e di servizio di cui al Titolo I, la ASL, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, prevede una turnazione delle farmacie tale da raggiungere i livelli minimi di assistenza farmaceutica richiesti.
2. Nel prevedere la turnazione delle farmacie la ASL rispetta i seguenti principi:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Miranda Grangia

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Ottavio Colvelli

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Francesco Quaglia

ATTO

PAGINA : 6

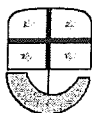
AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... G..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellasta)

CODICE PRATICA

ORFARM

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- a. Qualora sia necessario, i turni diurni e notturni sono articolati interessando i territori di comuni appartenenti allo stesso o al massimo due ambiti territoriali sociali limitrofi di cui all'art. 6 della L. R. 12/2006;
- b. Ai turni partecipano sia farmacie urbane sia farmacie rurali;
- c. Le farmacie sono chiamate a partecipare ai turni in condizioni di parità.

ART. 8

(Predisposizione dei calendari annuali)

1. La ASL, acquisito il parere dell'Ordine professionale, predispone per ogni Comune il calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie.
2. I calendari sono trasmessi entro il 30 novembre ai comuni per la loro approvazione.

ART. 9

(Approvazione dei calendari annuali)

1. I Comuni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, adottano con validità annuale i calendari predisposti dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I sindaci dei comuni nei quali è presente un solo esercizio farmaceutico ovvero di comuni con presenza di zone a scarsa densità abitativa o montane o, ancora, di comuni caratterizzati da disagiate situazioni varie o orografiche possono,

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

ATTO

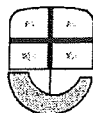
AUTENTICAZIONE COPIE

 SETTORE STAFF CENTRALE
 E SERVIZI GIUNTA
 P..... C..... C.....
 L'ISTRUTTORE
 (Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

ORFARM

SCHEMA N.....NP/13335
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

dopo aver acquisito la disponibilità del titolare della farmacia, prevedere modalità e termini di reperibilità a garanzia del servizio farmaceutico.

3. Ai calendari degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio è data ampia diffusione anche attraverso le associazioni di volontariato e dei consumatori.
4. Sentiti l'azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, a fronte di festività, eventi locali o peculiari situazioni, il Sindaco, acquisita la disponibilità delle farmacie interessate, può prevedere l'apertura delle stesse al di fuori del calendario approvato.
5. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l'apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperibilità dei farmacisti.

ART. 10

(Pubblicità degli orari e dei turni)

1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile un cartello indicante le farmacie viciniori aperte, l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio e eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio.
2. Sulla base del calendario di cui all'art. 9, comma 1, le farmacie chiuse per ferie indicano le sedi aperte più vicine, con il relativo orario di apertura.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Direttore Colorelli

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

ATTO

PAGINA : 8

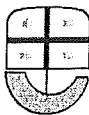
AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

ORFARM

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



3. Nelle ore serali e notturne le farmacie di turno devono mantenere accesa l'insegna luminosa e nei casi di servizio a battenti chiusi devono disporre di strumenti per la chiamata del farmacista di guardia evidenti e facilmente accessibili.

4. Le dimensioni delle insegne, mono o bifacciali, di cui al comma 3 non possono essere inferiori a mezzo metro di diametro.

ART. 11

(Orari di apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'art. 1 bis della L. 2.4.68 n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico")

1. Il Sindaco del Comune interessato, su richiesta del titolare, acquisito il parere dell'ASL competente e dell'Ordine provinciale dei farmacisti, fissa l'orario e i giorni di apertura delle farmacie di cui all'art. 1 bis della L. 475/68.

TITOLO III**NORME FINALI E TRANSITORIE****ART. 12**

(Sanzioni)

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le seguenti sanzioni:

a) art. 1, comma 1 da euro 200 a euro 600;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Ornella C. Bressi

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE

E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

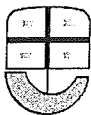
(Patrizia Dellasta)

CODICE PRATICA

ORFARM

SCHEMA N.....NP/13335

DEL PROT. ANNO.....2012

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

- b) art. 1, commi 2, 3 e 4 da euro 1.000 a euro 3.000;
- c) art. 2, commi 1 e 2 e 3 da euro 300 a euro 900;
- d) art. 2, commi 4 e 5 da euro 500 a euro 1.500;
- e) art. 5, comma 3 da euro 500 a euro 1.500;
- f) art. 6, comma 3 da euro 300 a euro 900;
- g) art. 9, comma 5 da euro 2.000 a euro 6.000;
- h) art. 10, commi 1 e 2 da euro 200 a euro 600;
- i) art. 10, comma 3 da euro 100 a euro 300.

2. Le funzioni sanzionatorie di cui al presente articolo spettano al Sindaco ai sensi della l.r. 14 aprile 1983, n. 11 ("Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria").

3. Le violazioni accertate sono comunicate all'Ordine provinciale dei farmacisti per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 13

(Entrata in vigore)

- 1. I titoli I e III della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2013.
- 2. Il titolo II della presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ART. 14

(Abrogazioni)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Dott.ssa Grangia

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

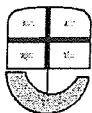
CODICE PRATICA

ORFARM

PAGINA : 10

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/13335
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale - Settore

1. Il capo I "Orari e turni delle farmacie" del regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 "Regolamento sul servizio farmaceutico" è abrogato con decorrenza 31.12.2012.

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16/7/2012

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Miranda Grangia

Data - IL SEGRETARIO

20/7/2012

Emilio Corbelli

Data - IL DIRIGENTE

16/7/2012

(Dott. Francesco Quaglia)

Francesco Quaglia

ATTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su
n. *11* pagine
da me singolarmente firmate, È CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, il *24* LUG. 2012



L'ISTRUTTORE
(*Patrizia Dallasta*)

Patrizia Dallasta

CODICE PRATICA

ORFARM

PAGINA : 11

COD. ATTO :

LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

